


Scambio automatico di informazioni (SAI)

Scambio automatico di informazioni (SAI)



Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI

Scopo del SAI

Il SAI ha lo scopo di impedire le frodi fiscali e l'evasione fiscale. In quanto istituto finanziario soggetto a obbligo di notifica di una nazione aderente, ai sensi del SAI la Banca CIC ha l'obbligo di comunicare annualmente i conti soggetti a obbligo di notifica all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), la quale provvederà a inoltrare i dati alle autorità tributarie competenti degli Stati partner. A tale scopo non è necessario il consenso del cliente. Gli Stati partner sono autorizzati a utilizzare tali dati solo per scopi fiscali.

Data di introduzione del SAI

La Svizzera ha introdotto il SAI con le nazioni della UE e altri Stati partner a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il primo scambio di informazioni con questi Stati ha avuto luogo a metà 2018. Accordi con altri Stati sono entrati in vigore dal 1° gennaio 2018 (con primo scambio di dati nel 2019).

Conti bancari soggetti a obbligo di notifica ai sensi del SAI

Sono soggetti a obbligo di notifica i conti i cui titolari sono domiciliati in uno Stato partner. All'interno della Svizzera non ha luogo alcuno scambio di dati. La Banca CIC non comunicherà pertanto alle autorità tributarie svizzere nessun dato relativo ai propri titolari di conto domiciliati in Svizzera. Per i conti intestati a persone giuridiche o trust, la notifica in determinati casi può avvenire anche se un soggetto controllante è domiciliato in uno Stato partner.

Dati bancari dei clienti soggetti a obbligo di notifica

La Banca CIC trasmette annualmente, entro il 30 giugno dell'anno successivo, le informazioni personali e finanziarie all'AFC, la quale provvede a inoltrare tali dati all'autorità fiscale della nazione di domicilio della persona soggetta a obbligo di notifica. Le informazioni personali sono nome, indirizzo, nazione di domicilio fiscale, numero di identificazione fiscale e data di nascita (per le persone fisiche), tipo di titolare del conto (per le persone giuridiche) e tipo di controllo (per i soggetti controllanti). Le informazioni finanziarie comprendono numero di conto, saldo/valore totale a fine anno e i pagamenti rilevanti (interessi, dividendi, ricavi di vendite e altri proventi) nel corso dell'anno civile (oppure fino alla liquidazione). A tale proposito va considerato che i dati notificati possono essere diversi rispetto a quelli fiscalmente rilevanti. La ragione è che, per gli scopi relativi al SAI, i dati vengono classificati e notificati secondo uno standard accettato a livello internazionale, mentre i valori fiscalmente rilevanti risultano dalla legislazione nazionale applicabile al contribuente.

Nazioni (stati partner) con i quali la Svizzera ha concordato il SAI

Sul sito www.sif.admin.ch (Temi >Scambio automatico di informazioni >Conti finanziari) la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) ha pubblicato una lista di nazioni con le quali la Svizzera ha concordato il SAI.



Scambio automatico di informazioni (SAI)

Diritti e obblighi dei clienti nei confronti della Banca CIC

Secondo la legge federale svizzera sulla protezione dei dati e la legge sul SAI, i clienti bancari hanno il diritto di richiedere alla Banca CIC informazioni in merito ai dati trasmessi all'AFC. I clienti della Banca CIC hanno anche il diritto di richiedere la correzione di eventuali dati errati.

In caso di cambiamento del domicilio fiscale, i clienti della Banca CIC hanno l'obbligo di darne immediatamente comunicazione alla Banca CIC stessa.

Diritti e obblighi dei clienti nei confronti dell'AFC

Nei confronti dell'AFC, le persone oggetto di comunicazione possono esclusivamente far valere il proprio diritto d'accesso ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione. Se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile dovuto all'assenza di garanzie dello Stato di diritto, sono applicabili i diritti di cui all'articolo 25a della legge federale sulla procedura amministrativa.

Informazioni che le autorità tributarie svizzere ricevono da banche estere

Nell'ambito del SAI, gli Stati partner sono reciprocamente soggetti agli stessi obblighi cui è soggetta la Svizzera. Per questo anche le autorità tributarie svizzere ricevono automaticamente dati relativi a persone fiscalmente domiciliate in Svizzera con un conto nello Stato partner. La Banca CIC invece non trasmetterà all'AFC dati relativi a clienti fiscalmente domiciliati in Svizzera, a meno che non si tratti di persone giuridiche svizzere con soggetti controllanti domiciliati all'estero per i quali sussiste un obbligo di notifica.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sul SAI sono disponibili sui seguenti siti Internet:

- Automatic Exchange Portal OCSE
www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
- Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SIF)
www.sif.admin.ch/sif/de/home/themen/informationsaustausch/automatischer-informationsaustausch/automatischer-informationsaustausch1.html
- Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)
www.estv.admin.ch/estv/de/home/internationales-steuerrecht/fachinformationen/aia.html

Qualora il destinatario del presente foglio informativo in qualità di controparte contrattuale della Banca CIC (Svizzera) SA non sia il titolare del conto ai sensi dello SAI o sia una persona giuridica per la quale gli obblighi di identificazione e notifica della Banca CIC (Svizzera) SA si estendono a uno o più soggetti controllanti, si prega di inoltrare una copia del presente foglio informativo alle persone in questione.